



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 313 del 7 ottobre 2021

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 634
DEL 5 OTTOBRE 2021**

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO NEGLI APPALTI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì cinque del mese di ottobre, alle ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Lombardi, Orneli e Troncarelli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado e Valeriani.*

E' assente: *l'Assessore Onorati.*

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 634

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante “Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale

VISTI:

- l’art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera g);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e s.m.i.;
- la L.r. 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;
- la L.r. 30 dicembre 2020, n. 25 “*Legge di stabilità regionale 2021*”;
- la L.r. 30 dicembre 2020 n. 26 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 – 2023*”;

- la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.”;
- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1060 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta Regionale 6 luglio 2021 n. 431;
- la D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 20, “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota del Direttore Generale, prot. n. 278021 del 30.03.2021, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

PREMESSO CHE:

- la Regione, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- la Regione Lazio si incardina nel mercato del lavoro come una delle principali committenti pubbliche per l’approvvigionamento di beni e servizi sia per le spese di funzionamento che per la gestione dei fabbisogni settoriali delle singole Direzioni regionali ovvero degli Enti regionali che ne facciano richiesta.
- riveste grande rilievo, la manodopera che opera nei servizi della sanità e degli enti vigilati dalla Regione Lazio, definendo un indotto di decine di migliaia di addetti, rispetto ai quali le scelte, intese come strategie di acquisto adottate dalla Regione in qualità di Stazione Appaltante, sono determinanti.

CONSIDERATO che è necessario

- intervenire emanando disposizioni legislative dirette alla tutela del lavoro e alla qualità dello stesso negli appalti di servizi con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera di cui all’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, di competenza della Regione, di enti ed organismi pubblici strumentali regionali o di società in house della medesima, che agiscano in qualità di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ivi comprese le aziende sanitarie del Lazio;

- prevedere, al fine di qualificare il lavoro negli appalti, elementi premiali per la valutazione degli operatori economici;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 15 articoli, reca disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. 782582 del 01 ottobre 2021, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 *bis*, del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale e la relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

SENTITE le parti sociali;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, composta di n. 15 articoli, concernente "Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti" corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la Ricostruzione, Personale e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale <https://www.regione.lazio.it/>.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ DEL LAVORO NEGLI APPALTI”

INDICE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 3 – Disposizioni generali per la fase preliminare all'avvio della procedura di appalto.

Art. 4 – Elementi premiali di valutazione degli operatori economici.

Art. 5 – Criteri di valutazione premiali di aggiudicazione.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 6 – Clausola Sociale.

Art. 7 – Obblighi di comunicazione nelle fasi relative al cambio d'appalto

Art. 8 – Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, della sicurezza e della manodopera.

Art. 9 – Pagamento delle retribuzioni.

Art. 10 – Codice etico degli appalti regionali.

Capo IV

COMITATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro.

Art. 12 – Composizione e compiti del Comitato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Abrogazione.

Art. 14 – Clausola di invarianza finanziaria.

Art. 15 – Entrata in vigore.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto e di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato "Codice".

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto di servizi e forniture, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice, di competenza della Regione, di enti ed organismi pubblici strumentali regionali o di società in house della medesima, che agiscano in qualità di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ivi comprese le aziende sanitarie del Lazio.
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati "stazioni appaltanti".

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 3

(Disposizioni generali per la fase preliminare all'avvio della procedura di appalto)

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture di cui alla presente legge è oggetto di programmazione biennale effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Codice, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato e consulenze per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 66 del suddetto Codice.

Art. 4

(Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici)

1. Negli appalti di servizi e forniture di cui alla presente legge, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di ammissibilità o degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, nonché sulla base di capitolati speciali e prestazionali, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Al fine di un'efficace valutazione dei requisiti premiali di cui al comma 1, i documenti di gara prevedono l'obbligo per gli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, previa indicazione, in particolare, delle seguenti informazioni:

- a) capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria;
- b) numero medio di dipendenti negli ultimi tre anni;
- c) mezzi e attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento;
- d) contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente.

Art. 5

(Criteri di valutazione premiali di aggiudicazione)

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 del Codice, negli appalti di servizi e forniture di cui all'articolo 2 basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto, considerano quali criteri qualitativi premiali:
 - a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, nonché alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto;
 - b) percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
 - c) le misure riferite alla sostenibilità energetica ed ambientale adottate dagli operatori economici;
 - d) le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:
 - 1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
 - 2) la trasmissione, del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano più di cento dipendenti, oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cento, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del decreto legge 3 maggio 2021, n.77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - e) il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito in legge dalla legge 27/2012 e successive modifiche, rilasciato

dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;

f) le misure per l'inserimento di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione-

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, approva linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 6

(Clausola sociale)

1. Nei procedimenti di cambio appalto, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale ai sensi dell'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale ed il mantenimento del trattamento economico complessivo dei lavoratori ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. La clausola sociale prevede, in particolare, che l'appaltatore subentrante, compatibilmente con le esigenze connesse all'organizzazione d'impresa e con il fabbisogno tecnico-organizzativo e di manodopera previsto nel nuovo contratto, si impegni ad assorbire i lavoratori già direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto ad equivalenti condizioni economiche e normative stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e il riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018.
3. La clausola sociale prevede altresì l'obbligo per l'impresa, ove risulti aggiudicataria del nuovo appalto, di presentarsi entro e non oltre dieci giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale scelta previa sottoscrizione di apposito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle misure volte a garantire la ricollocabilità del personale, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia.
4. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
5. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualità di soci.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che

beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 4.

7. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l'esecuzione dello specifico contratto è oggetto di monitoraggio da parte da parte del Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro negli appalti pubblici di servizi e forniture di cui al Capo IV.

Art. 7

(Obblighi di comunicazione nelle fasi relative al cambio d'appalto)

1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall'avvicendamento nell'appalto sono tenute ai seguenti obblighi di comunicazione.

2. L'azienda uscente è tenuta a dare tempestiva comunicazione della cessazione dell'appalto alle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria nonché alle RSU, comunicando altresì:

- a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento;
- b) descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potrà essere inferiore a un anno;
- c) le ore di servizio previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero;
- d) eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni;
- e) il numero dei lavoratori, suddivisi per inquadramento, utilizzati nell'appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso;
- f) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
- g) lista del personale assunto ai sensi della legge 68/1999;
- h) eventuale partecipazione ai corsi di formazione del personale.

3. L'azienda aggiudicataria subentrante comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria il subentro nel nuovo contratto d'appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6.

4. Ove il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale ai sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel CCNL, nella documentazione

di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell'appaltatore uscente:

- a) numero di unità in organico;
- b) qualifiche e categorie professionali;
- c) livelli retributivi;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
- i) CCNL applicato;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 è inserito in una specifica clausola del contratto di appalto.

Art. 8

(Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, della sicurezza e della manodopera)

1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale di cui all'articolo 6, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi, nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

Art. 9

(Pagamento delle retribuzioni)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6 del Codice, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, ed in ogni caso all'affidatario affinché provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata contestazione, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice degli appalti.

Art. 10

(Codice etico degli appalti regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Codice etico degli appalti, al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici ai sensi della presente legge, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini.
2. Il codice etico degli appalti regionali prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2.

CAPO IV

**COMITATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO
NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE**

Art. 11

(Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato “Comitato”, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di servizi e forniture di cui alla presente legge.

Art. 12

(Composizione e compiti del Comitato)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
- c) il direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi o un suo delegato;
- d) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante del sistema camerale del Lazio.

2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto di cui alla presente legge.

3. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure d'appalto per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;
- b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

- c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
- d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all'oggetto dell'appalto ai sensi del comma 2.

5. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Oggetto: Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale “Disciplina per la qualità del lavoro negli appalti”

La Regione Lazio è una delle principali committenti pubbliche per l’approvvigionamento di beni e servizi sia per le spese di funzionamento che per la gestione dei fabbisogni settoriali delle singole Direzioni regionali ovvero degli Enti regionali che ne facciano richiesta.

In particolare, la manodopera che opera nei servizi della sanità e degli enti vigilati da Regione Lazio è tale da definire un indotto di decine di migliaia di addetti, rispetto ai quali le scelte, intese come strategie di acquisto adottate dalla Regione in qualità di Stazione Appaltante, sono determinanti.

In questo contesto, con le Parti Sociali sono stati sottoscritti importanti Protocolli di Intesa sul tema degli appalti condividendo i principi in materia di clausola sociale nonché di criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino all’introduzione di meccanismi premianti per le imprese virtuose.

Con la presente proposta di Legge, la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell’Unione Europea e dello Statuto regionale. Con la stessa intende introdurre disposizioni dirette alla tutela del lavoro e alla qualità dello stesso negli appalti di servizi con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera.

La proposta di legge si compone di 15 articoli e si divide in cinque Capi come di seguito illustrati.

Capo I (Disposizioni generali);

Capo II (Disposizioni relative alla qualità del lavoro);

Capo III (Disposizioni per la promozione della sicurezza e della stabilità del lavoro);

Capo IV (Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro nei contratti pubblici di servizi e forniture);

Capo V (Disposizioni finali).

Nel **Capo I** (articoli 1 e 2) sono indicati i principi e le finalità che ispirano la proposta di legge nonché l’ambito di applicazione della norma.

Essa reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto e di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o di enti, società *in house* ed organismi pubblici strumentali

regionali, che agiscano in qualità di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ivi comprese le aziende sanitarie del Lazio.

Nel **Capo II** (dall'articolo 3 all'articolo 5) sono indicate le disposizioni generali per la fase preliminare della procedura nonché gli elementi e i criteri premiali per la valutazione degli operatori economici.

In particolare, all'art. 3, in armonia con il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 è stabilito che al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di forniture e servizi è oggetto di programmazione biennale e ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato e consulenze per la preparazione dell'appalto.

Al fine di qualificare il lavoro negli appalti, la proposta di legge inserisce elementi premiali per la valutazione degli operatori economici (art. 4).

In questo contesto, sono ritenuti tali, l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza e alla qualità del lavoro, nonché percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, le misure riferite alla sostenibilità energetica ed ambientale adottate dagli operatori economici e quelle volte a promuovere l'occupazione giovanile e le politiche di genere e delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, il punteggio conseguito nel rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali nonché le misure per l'inserimento di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione (art. 5).

Il **Capo III** (dall'articolo 6 all'articolo 10) incide in modo più incisivo sul tema della qualità e della tutela del lavoro negli appalti attraverso la definizione di clausola sociale (art. 6) e di una procedura di cambio appalto ove non disciplinata dalla contrattazione collettiva (art. 7).

La clausola sociale a norma dell'art. 6 della proposta di legge, prevede, in particolare, che l'appaltatore subentrante, compatibilmente con le esigenze connesse all'organizzazione d'impresa e con il fabbisogno tecnico-organizzativo e di manodopera previsto nel nuovo contratto, si impegni ad assorbire i lavoratori già direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto ad equivalenti condizioni economiche e normative stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e il riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018.

L'art. 7 introduce degli obblighi di comunicazione nelle fasi relative al cambio di appalto facendo salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto.

Sempre in relazione alla qualità del lavoro, la proposta di legge dispone che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi, nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa (art. 8).

Ribadisce inoltre, una disposizione già contenuta nel D.lgs. 50/2016 laddove stabilisce che In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6 del Codice, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice degli appalti (art.9).

Al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini, viene introdotto il codice etico degli appalti regionali (art.10) che costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2.

Il **Capo IV** (articoli 11 e 12) individua lo strumento operativo per il monitoraggio della qualità del lavoro nei contratti pubblici di servizi e forniture, istituendo un Comitato regionale che ha il compito di acquisire informazioni e dati relativi alle procedure d'appalto per il monitoraggio sulla corretta applicazione della proposta di legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;

A tal fine, il Comitato:

- predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
- redige un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
- elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.

Il **Capo V** (dall'articolo 13 all'articolo 16) è dedicato alle disposizioni finali prevedendo l'abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) in quanto superata dalla presente proposta di legge (art.13).

La proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale (art.14) poiché concerne disposizioni di carattere ordinamentale.

Lo stesso dicasi per le attività connesse al Comitato di monitoraggio (artt. 11 e 12), la cui costituzione in capo all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, è a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. La partecipazione allo stesso non prevede compensi posto che i componenti dello stesso operano a titolo gratuito.

L'entrata in vigore della presente proposta di legge è prevista dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (art.15).

30 settembre 2021

L'Assessore
Claudio Di Berardino

PL concernente: "Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti".
ADOZIONE IN GIUNTA

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale, detta disposizioni per la tutela del lavoro e la qualità dello stesso negli appalti di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, nel rispetto delle competenze legislative ed amministrative della Regione in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale.

La PL si compone di quindici articoli suddivisi in cinque Capi, contenenti norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Agli articoli 11 e 12 si prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di servizi e forniture di cui alla proposta di legge.

La partecipazione al Comitato da parte dei membri individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. A tal fine, all'articolo 14 è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, lettera b), della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Non è stata argomentata, in quanto dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come stabilito ai sensi dell'articolo 14 (Clausola di invarianza finanziaria) della PL. Tale clausola è stata appositamente inserita in riferimento all'istituzione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di cui agli articoli 11 e 12, i cui membri, individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, partecipano a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Con riferimento al personale regionale facente parte del Comitato predetto, il costo delle ore di servizio impiegate per l'espletamento delle relative attività è già ricompreso nell'ambito della spesa di personale stanziata nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

PL concernente: “Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti”.
ADOZIONE IN GIUNTA

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
di cui parte corrente	-	-	-	-
di cui in c/cap.	-	-	-	-

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	-	-	-
<i>di cui parte corrente</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T27501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (<i>cap. U0000T28501</i>)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)